

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2002

recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione del 10 ottobre 2002	L 274	21	11.10.2002



**REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2002**

recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza compiuta dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda gli scambi di animali ivi contemplati agli articoli 5, 13 e 23, emerge che è necessario chiarire alcuni requisiti a cui è subordinato il riconoscimento degli organismi, istituti o centri ed adottare determinate disposizioni relative alla quarantena.
- (2) È pertanto necessario procedere ad alcuni adattamenti tecnici relativi alle condizioni di riconoscimento degli organismi, istituti o centri, nonché istituire un certificato specifico per gli scambi degli animali in esame e infine precisare l'elenco delle malattie soggette a denuncia.
- (3) È opportuno che gli organismi, gli istituti o i centri già riconosciuti dagli Stati membri in virtù delle disposizioni finora in vigore continuino a godere del riconoscimento e si conformino ai nuovi requisiti quanto prima.
- (4) È pertanto necessario modificare gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE.
- (5) Per dare a tutti gli Stati membri un ragionevole periodo di tempo per poter applicare le disposizioni del presente regolamento è opportuno fissare un termine di decorrenza della loro applicazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

▼ M1

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2003.

▼ B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

1. Il testo dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Malattia	Ordine/famiglia/specie principalmente interessata
Malattia di Newcastle, influenza aviaria	Aves
Psittacosi	Psittaciformes
Peste americana	Apis
Brucellosi bovina (<i>Brucella abortus</i>)	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae
<i>Brucella melitensis</i>	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Tragulidae
Brucellosis ovis	Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae, Antilocapridae
Brucellosis suis	Cervidae, Leporidae, <i>Ovibos moschatus</i> , Suidae, Tayassuidae
Tubercolosi bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	Mammiferi, in particolare Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Tragulidae
Afta epizootica	Artiodattili ed elefanti asiatici
Peste suina africana, peste suina classica	Suidae, Tayassuidae
Malattia vescicolosa dei suini	Suidae, Tayassuidae
Peste bovina	Artiodactyla
Febbre catarrale degli ovini	Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae, Rhinocerotidae
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Bovini (compresi zebù, bufali, bisonti e yak)
Stomatite vescicolosa	Artiodactyla, Equidae
Peste dei piccoli ruminanti	Bovidae, Suidae
Dermatite nodulare contagiosa	Bovidae, Giraffidae
Vaiolo degli ovicapriini	Bovidae
Peste equina	Equidae
Febbre della Rift Valley	Bovidae, specie <i>Camelus</i> , Rhinocerotidae
Encefalomyelite enterovirale dei suini	Suidae
Necrosi ematopoietica infettiva	Salmonidae
TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili)	Bovidae, Cervidae, Felidae, Mustelidae
Carbonchio ematico	Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae, Hippopotamidae
Rabbia	Carnivora, Chiroptera»

▼B

2. Il testo dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO C

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI

1. Per essere ufficialmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della presente direttiva, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), deve:
 - a) essere nettamente delimitato e separato dall'ambiente circostante o dagli animali e situato ad una distanza tale da non presentare alcun rischio o minaccia per lo status sanitario delle aziende agricole vicine;
 - b) possedere mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché disporre di strutture adeguate di quarantena e applicare procedure riconosciute per gli animali provenienti da fonti non riconosciute;
 - c) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato, di un programma ai sensi dell'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B. Affinché un organismo, un istituto o un centro siano dichiarati indenni da tali malattie, l'autorità competente valuta i registri relativi allo stato di salute degli animali, conservati almeno per gli ultimi tre anni, nonché i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali presso l'organismo, l'istituto o il centro. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, i nuovi stabilimenti vengono riconosciuti se gli animali ivi detenuti provengono da stabilimenti riconosciuti;
 - d) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:
 - i) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento;
 - ii) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se fattibile) degli animali giunti nello stabilimento o che l'abbiano lasciato, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto in provenienza o a destinazione dello stabilimento e al loro stato di salute;
 - iii) i risultati degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;
 - iv) i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;
 - v) i risultati degli esami post mortem di tutti gli animali deceduti nello stabilimento, compresi gli animali nati morti;
 - vi) le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena;
 - e) avere accordi con un laboratorio competente, incaricato di effettuare gli esami post mortem o disporre di uno o più locali dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente sotto l'autorità del veterinario riconosciuto;
 - f) aver preso disposizioni idonee o disporre sul posto delle strutture necessarie per l'eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o soppressi per eutanasia;
 - g) assicurarsi, mediante contratto o strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima. Tale veterinario deve:
 - i) rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, sezione B, della direttiva 64/432/CEE;
 - ii) provvedere affinché nell'organismo, istituto o centro vengano applicate misure adeguate di sorveglianza e di lotta in relazione alla situazione sanitaria del paese, approvate dalle competenti autorità. Tali misure comprendono:
 - un piano annuale di sorveglianza delle malattie, contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi,
 - test clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili,
 - ove del caso, la vaccinazione degli animali sensibili contro le malattie infettive, solo conformemente alla normativa comunitaria;
 - iii) provvedere affinché sia immediatamente notificata all'autorità competente qualsiasi morte sospetta o la presenza di qualunque altro sintomo che lasci supporre che gli animali abbiano contratto

▼B

una o più delle malattie di cui agli allegati A e B, ove esse siano soggette a denuncia nello Stato membro;

- iv) provvedere affinché gli animali in entrata siano stati debitamente isolati, a norma della presente direttiva e, se del caso, delle istruzioni emanate dall'autorità competente;
 - v) essere responsabile del rispetto quotidiano dei requisiti di polizia sanitaria previsti dalla presente direttiva e dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali durante il trasporto e all'eliminazione dei rifiuti animali;
 - h) qualora detenga animali destinati a laboratori sperimentali, essere conforme a quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 86/609/CEE.
2. Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) i locali vengono costantemente controllati da un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente il quale:
 - i) visita i locali dell'organismo, istituto o centro almeno una volta all'anno;
 - ii) controlli l'attività del veterinario riconosciuto e l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie;
 - iii) vigili sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva;
 - b) sono ammessi nello stabilimento solo animali provenienti da un altro organismo, istituto o centro riconosciuto, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
 - c) il veterinario ufficiale accerta che:
 - le disposizioni della presente direttiva sono rispettate,
 - i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio sugli animali non abbiano rivelato la presenza di nessun caso di malattie elencate negli allegati A e B;
 - d) l'organismo, istituto o centro conserva i registri di cui al punto 1, lettera d), per un periodo di almeno dieci anni dopo il riconoscimento.
3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva e al punto 2, lettera b), del presente allegato gli animali, comprese le scimmie (*simiae* e *prosimiae*) non provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti, possono essere introdotti in un organismo, un istituto o un centro riconosciuto purché siano preventivamente sottoposti a quarantena sotto controllo ufficiale, attenendosi alle istruzioni emanate dall'autorità competente.
- Nel caso delle scimmie (*simiae* e *prosimiae*), devono essere rispettati i requisiti in materia di quarantena stabiliti dal codice zoosanitario dell'UIE (capitolo 2.10.1 e appendice 3.5.1).
- Per gli altri animali messi in quarantena secondo quanto disposto al primo comma del presente punto, il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni per le malattie elencate nell'allegato A.
4. Gli animali detenuti in un organismo, istituto o centro riconosciuto possono uscire da tali stabilimenti soltanto se sono destinati ad un altro organismo, istituto o centro riconosciuto nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro; tuttavia, se non sono destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto, tali animali possono uscire unicamente nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'autorità competente per prevenire ogni rischio di contagio.
5. Gli Stati membri che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria possono chiedere che all'organismo, istituto o centro riconosciuto siano imposti requisiti e certificati supplementari adeguati per le specie sensibili.
6. Il riconoscimento è parzialmente o interamente sospeso, revocato o ripristinato nei casi seguenti:
- a) qualora l'autorità competente ritenga che non sono rispettati i requisiti di cui al punto 2 oppure che vi sia stato un cambiamento di destinazione non contemplato dall'articolo 2 della presente direttiva il riconoscimento è sospeso o revocato;
 - b) qualora si notifichi il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato A o all'allegato B, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a quando tale sospetto non sia stato ufficialmente escluso. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi all'intero stabilimento o solo a determinate categorie di animali sensibili a tale malattia. L'autorità competente provvede affinché siano adottate le misure necessarie per confermare od escludere il sospetto e per evitare l'eventuale propagazione della malattia, conformemente

▼B

alla normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro tale malattia e in materia di scambi di animali;

- c) qualora la malattia sospettata sia confermata, l'organismo, l'istituto o il centro possono ottenere un nuovo riconoscimento solo se, dopo l'eradicazione della malattia e dei focolai d'infezione nei suoi locali, e dopo un'adeguata disinfezione e pulizia, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quelle enunciate al punto 1, lettera c);
- d) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, alla revoca o al ripristino del riconoscimento di un organismo, di un istituto o di un centro.»

3. Il testo dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dal seguente:

▼**B**

«ALLEGATO E

Parte 1

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI DI ANIMALI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE ⁽¹⁾				
1. Stato membro di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n.		<input type="checkbox"/> ORIGINALE ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> COPIA ⁽³⁾
		2.2. N. del certificato CITES (se del caso)		
A. ORIGINE DEGLI ANIMALI				
3. Nome e indirizzo dello stabilimento di origine		4. Nome e indirizzo dello speditore		
5. Luogo di carico		6. Mezzi di trasporto		
B. DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI				
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione		
9. Nome ed indirizzo del destinatario				
C. IDENTITÀ DEGLI ANIMALI				
	10. Specie animali	11. Sesso	12. Età	13. Identificazione individuale/per partita ⁽⁴⁾
10.1.				
10.2.				
10.3.				
10.4.				
10.5. ⁽⁵⁾				



D. INFORMAZIONI SANITARIE		
14. Il sottoscritto, veterinario ufficiale ⁽⁶⁾ /veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente ⁽⁶⁾ , certifica che:		
14.1. Al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.		
14.2. Sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.		
14.3. (Attestato) ⁽⁷⁾		
.....		
.....		
14.4. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate nell'allegato B ⁽⁸⁾ della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti ⁽⁹⁾ :		
.....		
.....		
14.5. (Se necessario aggiungere altre righe)		
.....		
.....		
<i>(completare con le informazioni sanitarie richieste dalle norme nazionali che recepiscono la direttiva)</i>		
E. DURATA DI VALIDITÀ		
15. Il presente certificato è valido 10 giorni.		
16. Luogo e data	17. Nome e qualifica del veterinario ufficiale/riconosciuto	18. Firma e timbro del veterinario ufficiale/riconosciuto ⁽¹⁰⁾

(1) Documento che ai sensi degli articoli 6, 7, 9 e 10 deve essere rilasciato nelle 24 ore precedenti la partenza della spedizione.

(2) L'originale accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

(3) L'originale o la copia devono essere conservati dal destinatario della spedizione per almeno tre anni.

(4) Se possibile occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita.

(5) Se necessario, aggiungere altre righe.

(6) Cancellare se non pertinente.

(7) Compilare conformemente agli articoli 6, 7, 9 o 10.

(8) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.

(9) Depennare la menzione inutile.

(10) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

▼**B****Parte 2**

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI DI COLONIE DI API [ARNIE O API REGINE (CON OPERAIE)] A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE ⁽¹⁾			
1. Stato membro di origine e autorità competente	2.1. Certificato sanitario n. 2.2. N. del certificato CITES (se del caso)	<input type="checkbox"/> ORIGINALE ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> COPIA ⁽³⁾	
A. ORIGINE DELLE COLONIE DI API [ARNIE O API REGINE (CON OPERAIE)]			
3. Nome e indirizzo dell'azienda di origine	4. Nome e indirizzo dello speditore		
5. Luogo di carico	6. Mezzi di trasporto		
B. DESTINAZIONE DELLE COLONIE DI API [ARNIE O API REGINE (CON OPERAIE)]			
7. Stato membro di destinazione	8. Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione		
9. Nome ed indirizzo del destinatario			
C. IDENTITÀ DELLE COLONIE DI API [ARNIE O API REGINE (CON OPERAIE)]			
	10. Numero di colonie [arnie/api regine (con operaie)]	11. Specie	12. Identificazione della partita
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. ⁽⁴⁾			

▼B

D. INFORMAZIONI SANITARIE		
13. Il sottoscritto certifica che:		
13.1. Le api provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana. (La durata del divieto è di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità).		
13.2. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate nell'allegato B ⁽⁵⁾ della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti ⁽⁶⁾ :		
.....		
.....		
E. DURATA DI VALIDITÀ		
14. Il presente certificato è valido 10 giorni.		
15. Luogo e data	16. Nome e qualifica del veterinario ufficiale/riconosciuto sottoscritto	17. Firma e timbro del veterinario ufficiale/riconosciuto ⁽⁷⁾

(1) Documento di cui all'articolo 8.

(2) L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

(3) L'originale o la copia devono essere conservati dall'azienda per almeno tre anni.

(4) Se necessario, aggiungere altre righe.

(5) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.

(6) Depennare la menzione inutile.

(7) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

▼B

Parte 3

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI DI ANIMALI, SPERMA, EMBRIONI E OVULI PROVENIENTI DA ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI RICONOSCIUTI CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO C DELLA DIRETTIVA 92/65/CEE (1)				
1. Stato membro di origine e autorità competente		2.1. Certificato sanitario n.		<input type="checkbox"/> ORIGINALE (2)
		2.2. N. del certificato CITES (se del caso)		<input type="checkbox"/> COPIA (3)
A. ORIGINE DEGLI ANIMALI				
3. Nome e indirizzo dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine		4. Nome e indirizzo dello speditore		
5. Luogo di carico		6. Mezzi di trasporto		
B. DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI				
7. Stato membro di destinazione		8. Nome e indirizzo dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine		
9. Nome ed indirizzo del destinatario				
C. IDENTITÀ INDIVIDUALE DEI CAPI, DELLO SPERMA, DEGLI EMBRIONI E DEGLI OVULI				
	10. Specie animale o tipo di prodotto di origine animale	11. Sesso (4)	12. Età (4)	13. Identificazione individuale/per partita (5)
10.1.				
10.2.				
10.3.				
10.4.				
10.5. (6)				

▼B

D. INFORMAZIONI SANITARIE		
14. Il sottoscritto, veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente, certifica che:		
14.1. L'organismo, istituto o centro di origine è riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE ai fini degli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli sopra descritti.		
14.2. Gli animali/animali donatori descritti nel presente certificato sono stati esaminati in data odierna e sono stati giudicati sani, esenti da sintomi clinici di malattie infettive, comprese quelle di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE e non sono soggetti a divieti decisi dalle autorità competenti e sono rimasti presso questo organismo, istituto o centro fino dalla nascita o per... mesi o per ... anni.		
14.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e alle disposizioni IATA e/o alle direttive CITES per i trasporti, ove applicabili.		
14.4. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate nell'allegato B ⁽⁷⁾ della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti ⁽⁸⁾ :		
.....		
.....		
E. DURATA DI VALIDITÀ		
15. Il presente certificato è valido 10 giorni.		
16. Luogo e data	17. Nome e qualifica del veterinario riconosciuto	18. Firma e timbro del veterinario riconosciuto ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Documento di cui agli articoli 5 e 13, paragrafo 1.

⁽²⁾ L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.

⁽³⁾ La copia deve essere conservata dall'organismo, istituto o centro riconosciuto per almeno 3 anni.

⁽⁴⁾ Da completare solo per animali vivi.

⁽⁵⁾ Se possibile occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli (per esempio roditori) si può ricorrere all'identificazione per partita.

⁽⁶⁾ Se necessario, aggiungere altre righe.

⁽⁷⁾ Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria.

⁽⁸⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽⁹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»